

RELAZIONE SUI CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO FINANZIARIO DELL'ISTITUTO PRESENTATA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA TORNATA DEL 2
GIUGNO 1914.

La materia del bilancio per la nostra azienda è regolata dalle disposizioni dell'art. 12 della legge, dall'art. 29 del regolamento, dagli articoli contenuti nei titoli IX° e XI dello Statuto, nonché dall'articolo 59 delle disposizioni transitorie dello statuto stesso.

Le disposizioni della legge e del regolamento hanno più direttamente attinenza con le funzioni di controllo costituzionale e di vigilanza governativa sull'Istituto; mentre le disposizioni dello Statuto determinano la natura, la forma e il contenuto dei documenti contabili e tecnici concernenti la gestione dell'Azienda.

L'art. 45 dello statuto fissa la periodicità dei bilanci, in corrispondenza dell'anno solare e stabilisce che per ciascun esercizio debbano essere compilati un bilancio finanziario e un bilancio tecnico. Lo stesso articolo stabilisce pure che il bilancio finanziario dell'Istituto debba essere comprensivo del bilancio propriamente detto, del conto entrate e uscite dell'esercizio, del conto profitti e perdite e dell'in-